

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 168/2023, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 117 del 20 aprile 2023;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Baldini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 5 maggio 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 5 maggio 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 168/2023, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 58 del 20 aprile 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Federico Castellucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 5 maggio 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 5 maggio 2023;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

- in considerazione dell'abbinamento di alimenti ai prodotti olivicoli aziendali al comma 2 dell'articolo 6 a prodotti agroalimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati e trasformati, andrebbe chiarita, o almeno non esclusa, la possibilità di usare PANE e simili, non necessariamente prodotti dall'azienda stessa. Il pane è (allo stato o bruschettato) il prodotto che più comunemente si usa in abbinamento alla degustazione dell'olio che nell'elenco pane e simili siano previsti;
- si ritiene importante redigere l'elenco previsto al comma 3 dell'articolo 6, riferito alle tipologie di alimenti che la Giunta deve tempestivamente approvare, anche per evitare agli operatori la possibilità di sanzioni previste al comma 4 dell'articolo 11;

- la presentazione della SCIA prevista all'articolo 13, dovrebbe essere fatta non tanto entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, ma dodici mesi dalla pubblicazione di tutte le liste (alimenti di abbinamento e simili) e delle norme e circolari di attuazione. Si ritiene che solo alla luce di tutto il complesso normativo e regolamentare gli operatori potranno agire in piena consapevolezza e rispetto delle norme;
- si consiglia di aggiungere al comma 1 dell'articolo 4 il requisito di Attestato di idoneità fisiologica per assaggiatori di olio rilasciato dall'AMAP (ex ASSAM).

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'attività di oleoturismo indicando le norme nazionali da cui scaturiscono le finalità generali della proposta di legge con riferimento agli obiettivi di valorizzazione e tutela delle aree a vocazione olivicola, le loro peculiari produzioni, la qualificazione dell'accoglienza in una logica di promozione e integrazione tra i possibili "turismi" e l'incremento dei redditi delle imprese del settore.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Attività oleoturistiche)

L'articolo 2 definisce e descrive le attività da considerare oleoturistiche. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Operatori oleoturistici)

L'articolo 3 individua le tipologie di soggetti che possono essere operatori oleoturistici e stabilisce, inoltre, il divieto di utilizzo di denominazioni esclusive relative al settore oleoturistico.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica)

L'articolo 4 elenca i requisiti e standard minimi di qualità opportunamente calibrati alla realtà regionale, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla normativa nazionale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Formazione professionale)

L'articolo 5 promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori oleoturistici o dei loro collaboratori. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione prevista rientra all'interno degli interventi complessivi del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Marche oggetto di rimodulazione periodica in relazione alle effettive esigenze e nell'ottica del completo impiego delle risorse comunitarie.

Ad ogni buon conto si precisa che, per la realizzazione del Complemento di Sviluppo Rurale, nel bilancio regionale vigente, lo stanziamento, che costituisce il limite massimo complessivo di finanziamento, è iscritto nella missione 16 programma 3 titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Note
16/3	2160310156	Spese per l'attuazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 - 2027 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	3.900.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile per le annualità 2023/2025

Articolo 6 (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

L'articolo 6 disciplina l'attività di degustazione anche in abbinamento con alimenti collegandola prevalentemente con i prodotti strettamente legati al territorio regionale. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6 bis (Olivi secolari)

L'articolo 6 bis, introdotto in sede di esame da parte della Commissione referente, prevede l'istituzione dell'albo degli olivi secolari, al fine di censire e di salvaguardare le piante di olivo più antiche.

L'albo sarà gestito dalla struttura della Giunta regionale responsabile dell'attuazione della legge, con le risorse umane e strumentali già presenti nella medesima struttura. Pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Programmazione integrata)

L'articolo 7 prevede l'attuazione sinergica della legge da parte delle strutture competenti in materia di agricoltura, commercio e turismo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (SCIA)

L'articolo 8 individua lo strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quale presupposto per lo svolgimento dell'attività oleoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Elenco regionale degli operatori oleoturistici)

L'articolo 9 istituisce l'elenco regionale degli operatori oleoturistici. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Vigilanza e controllo)

L'articolo 10 individua l'ente competente alla effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 11 (Sanzioni amministrative e pecuniarie)

L'articolo 11 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l'ente responsabile della loro applicazione. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 12 (Sospensione e cessazione dell'attività)

L'articolo 12 stabilisce in quali circostanze si procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività oleoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie)

L'articolo 13 disciplina le disposizioni transitorie relative alle sole aziende che già svolgono le attività previste dalla presente legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 15 (Norma finale)

L'articolo 15 rimanda alla normativa nazionale per quanto non regolamentato con la presente legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.